

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Antonio Rocca

ha emesso il seguente provvedimento in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione resa dal G.S.N. Avv. Bianca Magarò nel procedimento n. 3/2019, trasmessa/depositata dal tesserato Davide Testori (tessera FISE n. 45774/B).

PREMESSO CHE

- con provvedimento datato 13 aprile 2019, il G.S.N. Avv. Bianca Magarò ha definito il procedimento disciplinare, recante R.G. n. 3/2019, aperto a carico dei tesserati Davide Testori, Michela Mele, Marta Melchioni, Carolina Ciampi, Francesco Giovanni Ventura, concludendo con l'applicazione nei confronti del signor Davide Testori della sanzione della sospensione dell'autorizzazione a montare per mesi sei, di cui all'art 6, lettera f) del Regolamento di Giustizia; alla signora Marta Melchioni la sanzione della sospensione dall'incarico di Ufficiale di Gara per il periodo di mesi uno, di cui all'art. 6, lettera e) del Regolamento di Giustizia e nei confronti dei signori Michela Mele, Carolina Ciampi e Francesco Giovanni Ventura il non doversi procedere;

- con istanza trasmessa/depositata a Questo Ufficio, in data 16 aprile 2019, dall'Avv. Vincenzo Giardino, nell'interesse del tesserato Davide Testori, quest'ultimo ha chiesto la sospensione dell'esecutività della decisione asseritamente impugnata, perché - a suo dire – illegittima e inadeguata. Nello specifico, secondo la difesa del Testori il comportamento che il G.S.N. avrebbe dovuto valutare era esclusivamente l'“*esercizio di una funzione di istruttore a cui la qualifica detenuta (dal Testori) non abilita*” e che per tale fattispecie lo stesso Giudicante avrebbe dovuto applicare l'art. 6 lettera e) del Regolamento di Giustizia e non la successiva lettera f) relativa alla sospensione dell'autorizzazione a montare. Sanzione peraltro della durata di sei mesi che, secondo la difesa, risulta essere sproporzionata perché troppo gravosa rispetto alla condotta contestata. Nella richiamata istanza emerge inoltre come “*il Testori, alla data dell'evento, aveva già le attestazioni di frequenza a tutte le unità didattiche imposte per il conseguimento del 1° livello e che, in questo momento, si trova a Merano a sostenere la U.D. 28 che doveva ripetere... all'evidenza impossibilitato a montare a seguito del blocco della patente conseguito alla pubblicazione della sentenza. Si sottolinea che l'U.D. si tiene a Merano (BZ) e che questo ha comportato una trasferta di 400 km per il Testori con le spese ed i disagi conseguenti per l'allontanamento da casa e dal luogo di lavoro.*” La difesa, infine, concludeva chiedendo la “*immediata sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata*

nelle more del giudizio di secondo grado anche al fine di consentirgli di completare l'iter per l'acquisizione del 1° livello ad U.D. attualmente in corso.”

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, le pronunce del G.S.N. possono essere impugnate con reclamo alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, entro il termine di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata, a pena di inammissibilità e che *“La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice Sportivo di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante”*;
- al comma 4 dell'articolo in commento è previsto che *“(…) il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.”*;
- in ordine all'istanza trasmessa/depositata dal Testori, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia, per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva;
- le norme contenute nel codice di procedura civile, in merito, prevedono che la parte interessata possa presentare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in presenza di gravi e fondati motivi (rispettivamente *periculum in mora* e *fumus boni iuris*) che potrebbero pregiudicare in modo irreparabile la stessa parte nelle more della definizione del giudizio di secondo grado.

TENUTO CONTO CHE

- dall'esposizione delle circostanze contenute nell'istanza trasmessa/depositata dal tesserato Davide Testori non si evincono “gravi e fondati motivi” né la sussistenza di quel “irreparabile pregiudizio o danno” che potrebbe subire l'istante nell'attendere la decisione del giudizio di secondo grado. Infatti, l'unico pregiudizio che potrebbe subire, nelle more, sarebbe il non poter prendere parte alle prove per il conseguimento del titolo di Istruttore di I livello. Circostanza questa che non appare dotata di un elevato grado di serietà e di oggettiva controvertibilità tale da integrare pienamente gli estremi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* richiesti dalle norme del processo civile;
- peraltro, non v'è prova che il Davide Testori abbia presentato reclamo avverso la decisione adottata dal G.S.N. nel procedimento disciplinare recante R.G. n. 3/2019, neppur con riserva

dei motivi, essendosi limitato a trasmettere a Questo Ufficio, l'istanza appena esaminata con i relativi allegati.

P. Q. M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, tenuto conto di quanto sopra esposto, visto l'art. 41 del Regolamento di Giustizia, esaminata l'istanza proposta dal tesserato Davide Testori,

DISPONE

il **rigetto** della stessa, perché scevra dei requisiti minimi necessari, tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, per il suo accoglimento, e

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alla medesima parte interessata ed alla Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, lì 19 aprile 2019

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. ~~Antonio~~ Rocca

